

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2023: NOVITÀ E CONFERME

Webinar, 14 febbraio 2023

Termini e modalità di presentazione
(art. 8, D.P.R. n. 322/98)

TERMINI DI PRESENTAZIONE: dal 1° febbraio al 2 maggio 2023

- Dichiarazione **presentata entro 90 giorni** (31 luglio 2023): tardiva, ma valida ad ogni effetto (la presentazione tardiva è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro)
- Dichiarazione **presentata oltre 90 giorni** (dal 1 agosto 2023): omessa, ma con possibili riflessi positivi sulle sanzioni amministrative e penali, se presentata entro il 30 aprile 2024 (in tal caso, la sanzione è ridotta e va dal 60 al 120% dell'imposta dovuta con il minimo di 200 euro).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: esclusivamente telematica

MODALITÀ DELLA DICHIARAZIONE: esclusivamente in forma autonoma

Termini di versamento del saldo
(art. 6, D.P.R. n. 543/99)

- Il saldo IVA 2022 va versato **entro il 16 marzo 2023**
- L'importo minimo da versare è di 11 euro (fino a 10 euro non si versa)
- In alternativa, il versamento può essere effettuato, con la **maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successivo al 16 marzo**, nei termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi (valgono i termini «fissi» anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare; vedi risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017)
- In caso di compensazione parziale con crediti (II.DD. o altri), la maggiorazione si applica solo sulla parte di debito versato, al netto delle compensazioni
- L'eventuale differimento dei termini per il saldo delle imposte sui redditi vale anche per il saldo IVA

Rateazione del versamento a saldo
(art. 20, D.Lgs. n. 241/97)

- E' possibile rateizzare il pagamento, a decorrere dal 16 marzo 2023 oppure, con maggiorazione, **dal 30 giugno 2023**.
- Le rate devono essere di uguale importo e **scadono il 16 del mese**.
- **L'ultima rata** va versata **entro il 16 novembre 2023**.
- Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione **pari allo 0,33% mensile**. Pertanto, la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza dello 0,66% e così via.

Contribuenti esonerati dalla dichiarazione

- Soggetti totalmente esenti (salvo debito d'imposta: quadro VJ o rigo VF70)
- Contribuenti in regime forfetario e contribuenti in regime di vantaggio (ex regime minimi)
- Agricoltori «marginali» esonerati da adempimenti ex art. 34, comma 6
- Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, con v.a. non superiore a 7.000 euro (art. 34-ter)
- Imprese di intrattenimento in regime speciale art. 74
- Imprese individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda
- Rappresentanti fiscali «leggeri»
- Associazioni e società in regime speciale legge n. 398/91
- Soggetti extraUE identificati in Italia per il regime speciale «Moss» (art. 74-quinquies)

Novità del Modello IVA 2023

QUADRO CS (nuovo)	<p>Il nuovo quadro è necessario per i soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette, stabilito dall'articolo 37 del d.l. 21 del 2022, (Decreto Ucraina). Tale contributo consiste in un prelievo straordinario una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi. La somma è calcolata sull'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, indicate nelle LIPE del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle stesse operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Se l'incremento non è inferiore al 10% e superiore a 5.000.000, il contributo straordinario deve essere pagato nella misura del 25 % di tale incremento. Il nuovo quadro CS permetterà ai soggetti in questione di assolvere gli adempimenti dichiarativi per i soggetti che hanno versato il contributo in questione. Devono compilare il quadro CS soltanto i soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l'applicazione del contributo. Gli stessi soggetti devono effettuare i versamenti stabiliti dalla disposizione citata.</p>
QUADRO VO	<p>Nella sezione 3 è stato modificato il rigo VO35, riservato alle imprese agricole che svolgono attività enoturistica (Legge di Bilancio 2018, n. 205/2017). In tale rigo è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.</p>

QUADRO VP: comunicazione LI.PE. del quarto trimestre 2022

	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture 3	Liquidazione IVA di gruppo (art. 73) 4	Operazioni straordinarie	
	Mese 1	Trimestre (*) 2			5	
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	VP1					
	VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				
	VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				
	VP4	IVA esigibile		DEBITI		CREDITI
	VP5	IVA detratta				
	VP6	IVA dovuta		1	o a credito	2
	VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
	VP8	Credito periodo precedente				
	VP9	Credito anno precedente				
	VP10	Versamenti auto UE				
	VP11	Crediti d'imposta				
	VP13	Acconto dovuto		Metodo 1		2
	VP14	IVA da versare		1	o a credito	2

ATTENZIONE: PER COMPILARE IL QUADRO VP (IN LUOGO DELLA PRESENTAZIONE DELLA LI.PE. DEL 4° TRIMESTRE) E' NECESSARIO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2023.

MODIFICHE QUADRO VH

QUADRO VH		CREDITI			DEBITI			Ravvedimento				
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	1		2		3						
	VH2		,00		,00				,00			
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH3		,00		,00							
	VH4		,00		,00							
	VH5		,00		,00							
	VH6		,00		,00							
	VH13	Acconto dovuto			,00			Metodo				
	VH7		,00						,00			
	VH8		,00									
	VH9		,00									
	VH10		,00									
	VH11		,00						,00			
	VH12		,00						,00			
	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5										
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20		,00	VH21		,00	VH22		,00	VH23		,00
	VH24		,00	VH25		,00	VH26		,00	VH27		,00
	VH28		,00	VH29		,00	VH30		,00	VH31		,00

2017

QUADRO VH		CREDITI			DEBITI			Subfornitori		Liquidazione anticipata
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)	VH1	Gennaio	1		2		3			
	VH2	Febbraio		,00		,00				
	VH3	Marzo		,00		,00				
	VH4	I TRIMESTRE		,00		,00			4	
	VH5	Aprile		,00		,00				
	VH6	Maggio		,00		,00				
	VH7	Giugno		,00		,00				
	VH8	II TRIMESTRE		,00		,00				
	VH9	Luglio		,00		,00				
	VH10	Agosto		,00		,00				
	VH11	Settembre		,00		,00				
	VH12	III TRIMESTRE		,00		,00				
	VH13	Ottobre		,00		,00				
	VH14	Novembre		,00		,00				
	VH15	Dicembre		,00		,00				
	VH16	IV TRIMESTRE		,00		,00				
	VH17	Acconto dovuto							Metodo	
									,00	

2018/
2019

QUADRO VM
VERSAMENTI
IMMATRICOLAZIONE
AUTO UE

(*) Il quadro VH va compilato solo nel caso in cui si intenda inviare/integrare /correggere i dati omessi /incompleti/errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA

MODIFICHE QUADRO VL

2017

QUADRO VL		DEBITI	CREDITI
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ20)	,00
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)	,00
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	,00
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)	,00
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2015 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	,00
	VL9	Credito compensato nel modello F24	,00
	VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	,00
Sez. 2 - Credito anno precedente		Gruppo IVA (*)	,00
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00
	VL26	Eccedenza credito anno precedente	,00
	VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto	,00
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate		di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	,00
		di cui sospesi per eventi eccezionali	,00
	VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + rigi da VL25 a VL31)]	,00
	ovvero		
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]	,00	
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00	
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00	
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)	,00	

MODIFICHE QUADRO VL

2018

QUADRO VL		DEBITI	CREDITI
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE			
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ19)	,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		,00
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2016 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) ²		,00
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00	
	VL11 Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98		,00
		Gruppo IVA (*) ²	,00
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
	VL25 Eccedenza credito anno precedente		,00
	VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno		,00
	VL30 Ammontare IVA periodica		,00
		IVA periodica dovuta ² ,00	IVA periodica versata ³ ,00
VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL23) - (VL4 + VL11, campo 1 + rigi da VL24 a VL31)] ovvero	,00		
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + rigi da VL24 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL23)]		,00	
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00		
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00		
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			,00



WARNING QUADRO VL!!!!!!

2018

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI	CREDITI
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ19)	6.353 ,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		3.819 ,00
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	2.534 ,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2016 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) ²		,00
	VL9 Credito compensato nel modello F24		,00
	VL11 Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98		,00
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	49 ,00	
	VL25 Eccedenza credito anno precedente		,00
	VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno		,00
	VL30 Ammontare IVA periodica		4.904 ,00
		IVA periodica dovuta 2 4.904 ,00	IVA periodica versata 3 0,00
VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL23) - (VL4 + VL11, campo 1 + rigi da VL24 a VL31)] ovvero		,00	
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + rigi da VL24 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL23)]			2.321 ,00
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00	
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		,00	
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			2.321 ,00

Nel vecchio modello sarebbe stato **a debito di € 2.583,00** [€ 4.904,00 - € 2.321,00]

QUADRO VL 2019

2019

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI	CREDITI
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ19)	6.353 ,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		3.819 ,00
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	2.534 ,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2016 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) ²		,00
	VL9 Credito compensato nel modello F24		,00
	VL11 Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98		,00
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	49 ,00	
	VL25 Eccedenza credito anno precedente		,00
	VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno		,00
	VL30 Ammontare IVA periodica		4.904 ,00
		IVA periodica dovuta 2 4.904 ,00	IVA periodica versata 3 0,00
VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL23) - (VL4 + VL11, campo 1 + rigi da VL24 a VL31)] ovvero	0 ,00		
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + rigi da VL24 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL23)]		0	2.321 ,00
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00	
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		0 ,00	
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			0 2.321 ,00

Il contribuente torna «debitore» da VP e si vede azzerato il credito annuale!!

Quadri VQ e VL: rigo VL 30

dal modello 2020
aggiunti i campi 4 e 5

VL30	Ammontare IVA periodica				1		,00
	2	IVA periodica dovuta	3	IVA periodica versata	4	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	5
		,00	,00	,00			,00

Nel campo 1 si deve riportare il maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e la somma di quelli indicati nei campi 3, 4 e 5.

campo 2:
ammontare complessivo dell'IVA periodica dovuta.

campo 3:
totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento, relativi al 2022.
Si tratta dei versamenti effettuati con i codici tributo:

- da 6001 a 6012 per i versamenti mensili;
- da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai trimestrali "speciali";
- 6013 e 6035 per l'acconto;
- da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture.

campo 4:
ammontare dell'IVA periodica, relativa al 2022, versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità sulle LI.PE.
In particolare, occorre indicare la quota d'imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2022, fino alla data di presentazione della dichiarazione.

campo 5:
ammontare dell'IVA periodica, relativa al 2022, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito della notifica di cartelle di pagamento

Quadri VQ e VL

QUADRO VQ VERSAMENTI PERIODICI OMESSI		Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
VQ1	1	<input type="text"/>	2 <input type="text"/> ,00	3 <input type="text"/> ,00	4 <input type="text"/> ,00
	5	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	6 IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	7 Versamenti sospesi per eventi eccezionali	8 Credito maturato
	9	Codice fiscale <input type="text"/>		10 Modulo <input type="text"/>	11 Gruppo <input type="text"/>

Crediti «liberati»

Il quadro VQ, istituito con il modello IVA 2020 relativo all'anno 2019, permette di far emergere i crediti IVA relativi ad **anni precedenti il 2020** che divengono crediti effettivi a seguito dell'esecuzione di versamenti «**non spontanei**» (colonne 5 e 6) o della **ripresa di versamenti** sospesi per eventi eccezionali non COVID (**colonna 7 di istituzione 2021**)

Crediti «potenziali»

Il quadro VQ evidenzia anche i crediti («potenziali») che si sarebbero generati se l'IVA periodica dovuta fosse stata versata. Tali crediti diverranno effettivi una volta eseguiti i versamenti omessi

Quadri VQ e VL

QUADRO VQ VERSAMENTI PERIODICI OMESSI		Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
VQ1		1	2	3	4
			,00	,00	,00
		IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	Credito maturato
		5	6	7	8
		,00	,00	,00	,00
		Codice fiscale		Modulo	Gruppo
		9		10	11

Il quadro VQ **non** si utilizza per indicare il credito potenziale relativo all'anno **2022** che trova esposizione nel **rigo VL41**

Rigo VL41

VL41	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo
	1	2
	,00	,00

Differenza positiva fra VL30, campo 2 e somma di VL30, campi 3, 4 e 5

Differenza positiva **fra** credito «potenziale» (il credito che sarebbe emerso dalla dichiarazione se l'IVA periodica fosse stata versata entro la data di presentazione della dichiarazione stessa) **e** credito effettivamente liquidato nel rigo VL33

Quadri VQ e VL

Evidenziazione del credito «potenziale» 2022

Dichiarazione IVA relativa al 2022

- a) IVA sulle operazioni imponibili (riga VL1): 1.500
- b) IVA detraibile (VL2): 900
- c) IVA dovuta (VL3): 600
- d) IVA periodica (VL30, campo 1): 700
- e) IVA periodica dovuta (VL30, campo 2): 700
- f) IVA periodica versata (VL30, campi 3, 4 e 5): zero
- g) Credito indicato nel riga VL33: zero
- h) Credito indicato nel riga VL41 campo 1: 700
- i) Credito indicato nel riga VL41 campo 2: 100

Non si deve compilare il quadro VQ per evidenziare il “credito potenziale”, poiché esso trova evidenza nel riga VL41.

A causa del ricalcolo di VL33 in presenza di versamenti non eseguiti dell'IVA periodica dell'anno

Funzione informativa del VL41

VL41														Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata		Differenza tra credito potenziale e credito effettivo			
VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VM	VK	VN	VL	VP	VQ	VT	VX	VO	VG	1	2
																		700,00	100,00

Il credito «potenziale» 2022 sarà monitorato nel quadro VQ della dichiarazione IVA del prossimo anno

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE - 1

FRONTESPIZIO

sino al 2016


TIPO DI DICHIARAZIONE
Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>
Dichiarazione integrativa a favore <input checked="" type="checkbox"/>
Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>

Articolo 8 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, (...), non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

6-ter. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione (...), ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti (...), chiesto a rimborso.

INTEGRATIVA ENTRO
L'ANNO SUCCESSIVO



dal 2017

TIPO DI DICHIARAZIONE
Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>
Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE - 2

Articolo 8 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

6-quater. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti (...), ovvero può essere utilizzato in compensazione (...) per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

INTEGRATIVA OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO

dal 2017

QUADRO VN		Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo
		1	2	3	4	5
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	VN1					
	VN2				,00	
	VN3				,00	
	VN4				,00	

Sez. 2 - Credito anno precedente	VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98				1	,00
					Gruppo IVA (*)	2	,00

Quadro VN

QUADRO VN		1	Anno	2	Gruppo	3	Maggior credito	4	Codice fiscale	5	Modulo
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	VN1							,00			
	VN2							,00			
	VN3							,00			
	VN4							,00			

Finalità

Lo scopo del quadro VN è quello di **monitorare i crediti da dichiarazioni integrative «oltre termine»**, i quali, ai sensi del comma 6-quater dell'art. 8, D.P.R. n. 322/1998, possono essere chiesti a **rimborso** alle condizioni di legge oppure utilizzati in **compensazione orizzontale**, ma esclusivamente per **debiti che siano maturati nell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa**.

Il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile che risulta dalla dichiarazione integrativa, per la parte che non sia stata chiesta a rimborso, confluirà pertanto nel **quadro VN (colonna 3)** per contribuire poi a determinare il saldo annuale della dichiarazione mediante riporto nel **rigo VL11** (o VW28, colonna 1, in caso di liquidazione IVA di gruppo).

Dichiarazioni integrative «oltre termine»

Le dichiarazioni integrative «oltre termine» sono quelle presentate oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Appendice alle istruzioni

Prospetto «D»

PROSPETTO D RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Art. 19 bis - 2	1	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	
	2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	
	3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	
	4	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)	
Art. 19, comma 1	5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati nell'anno precedente	
TOTALE	6	Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF70)	

Il **prospetto «D»** contenuto nell'Appendice delle istruzioni dal **modello IVA 2021** dispone di un rigo 5 intitolato alla «Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati nell'anno precedente».

Il prospetto agevola il calcolo delle rettifiche da indicare nel **rigo VF70**, riconducibili essenzialmente all'art. 19 bis 2 del D.P.R. n. 633/1972 (comprese quelle per **ingresso/uscita dal regime forfetario**)

Appendice alle istruzioni

Prospetto «D» - insorgenza ed esercizio del diritto alla detrazione

Le istruzioni per la compilazione del rigo 5 del prospetto mettono a fuoco le regole generali sulla detrazione. Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 **due** sono i **momenti rilevanti**:

- il **momento in cui sorge il diritto alla detrazione** (collegato alla esigibilità) che determina anche il «quantum» della detrazione;

- il **momento di esercizio del diritto alla detrazione** che implica l'esigibilità del tributo e il possesso di una regolare fattura.

Siccome la detrazione è esercitabile, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui sono verificate entrambe le condizioni di cui sopra (esigibilità e possesso della fattura) e nella misura spettante nell'anno in cui il diritto di detrazione è sorto, può accadere che **la detrazione spetti in misura diversa da quella che emerge dalla dichiarazione.**

Può essere che una **fattura datata 2021** sia stata **ricevuta nel 2022**. Il 2022 è l'anno in cui sono accertate **entrambe le condizioni**: esigibilità (già verificata nel 2021) e possesso della fattura.

La detrazione è esercitabile, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2022 (previa registrazione della fattura). L'acquisto confluisce nel quadro VF, ma se la misura della detrazione vigente **nel 2021** (anno in cui è sorto il diritto) **diverge** da quella spettante **nel 2022** (anno in cui il diritto è esercitato), emerge una **differenza** con corrispondente **variazione della detrazione** (positiva o negativa) da sommare alle altre rettifiche per la corretta compilazione del rigo VF70.

IVA PRECOMPILATA 2023

IVA PRECOMPILATA

Avvio della fase sperimentale

Bozze dei registri IVA

L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di **assistenza on line** basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA stabiliti in Italia, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, in un'apposita sezione, le **bozze dei registri** di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA e le **bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA**.

Con il provvedimento 8 luglio 2021 è stata prevista la sperimentazione per gli anni 2021 e 2022 per una platea limitata di soggetti.

Con il provvedimento 12 gennaio 2023 viene esteso al 2023 il periodo di sperimentazione e viene **ampliata la platea dei soggetti** destinatari dei documenti IVA elaborati dall'Agenzia.

IVA PRECOMPILATA

Avvio della fase sperimentale

Platea di soggetti

A partire dalle operazioni effettuate **nell'ultimo trimestre 2022**, le bozze dei documenti IVA (ossia i registri IVA e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche), sono messe a disposizione, oltre che ai soggetti già individuati al punto 3 del provvedimento dell'8 luglio 2021 (**trimestrali su opzione**), anche ai soggetti che effettuano la **liquidazione trimestrale dell'IVA cd. speciale**, ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto IVA, nonché ai soggetti che applicano uno specifico metodo per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione (ad esempio, i **produttori agricoli** o coloro che svolgono attività agricole connesse o gli agriturismo) e a coloro che sono stati sottoposti a **fallimento o liquidazione coatta amministrativa**.

Al fine di consentire ai soggetti IVA di consultare le bozze dei documenti IVA elaborati, importarle nei propri sistemi, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l'integrazione dei registri dell'intero anno d'imposta, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia provvede all'elaborazione della **bozza della dichiarazione annuale IVA** e alla messa a disposizione di una funzionalità per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale inviata tramite applicativo *web*, per tutti i soggetti appartenenti alla platea nell'anno di riferimento.

IVA PRECOMPILATA

Avvio della fase sperimentale 2023

Convalida dei registri

Per le stesse finalità, a partire dal 2023, le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e il servizio per il pagamento delle relative somme dovute, saranno messe a disposizione di tutti i soggetti inclusi nella platea dei destinatari delle bozze dei documenti IVA, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l'integrazione di tutti i registri IVA relativi al **trimestre di riferimento**.

A seguito della **convalida** o dell'**integrazione** dei dati proposti nei registri riferiti al trimestre, l'Agenzia procede all'elaborazione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale.

Se la convalida è effettuata con riferimento **all'intero periodo d'imposta**, l'Agenzia provvede all'elaborazione della bozza della dichiarazione annuale IVA e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale.

IVA PRECOMPILATA

Avvio della fase sperimentale

Termini di fornitura e convalida

Con riferimento a ciascun trimestre il soggetto passivo IVA verifica i dati proposti nelle bozze dei registri IVA e, se completi, li convalida o, in caso contrario, li integra nel dettaglio, al fine di garantire **l'annotazione di tutte le operazioni IVA** relative al mese di riferimento e il corretto adempimento di quanto previsto dal decreto IVA.

La convalida o l'integrazione nel dettaglio dei dati proposti nei registri IVA entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento comporta il **venir meno dell'obbligo di tenuta dei registri** delle fatture emesse e degli acquisti.

Le bozze dei registri IVA sono alimentate sulla base delle informazioni acquisite con le fatture elettroniche transitate via Sdl e con i dati delle operazioni transfrontaliere comunicati all'Agenzia delle entrate. Le bozze continuano ad essere aggiornate con i dati pervenuti fino all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.


Le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA sono rese disponibili **dal 6° giorno del secondo mese successivo** al trimestre di riferimento, mentre la bozza della dichiarazione annuale IVA viene messa a disposizione **dal 10 febbraio dell'anno successivo** a quello di riferimento.

**TRASFORMAZIONI
SOSTANZIALI SOGGETTIVE
2022/2023**

Casi particolari/1

Trasformazioni soggettive «estintive» nel corso del 2022

*Società ALFA ha incorporato società BETA il 15/9/2022
(entrambe le società in regime di liquidazioni mensili)*



Casi particolari/2

Trasformazioni soggettive «estintive» dal 1/1/ 2023

Società ALFA ha incorporato società BETA il 15/1/2023
Entrambe le società hanno quindi concluso il periodo d'imposta

DICHIARAZIONE 2023 ALFA

DICHIARAZIONE 2023 BETA

*(sottoscritta e presentata da
ALFA quale dichiarante)*

*- Compensazione dell'eventuale credito
di BETA da parte di ALFA: F24 con codice
identificativo «62» (ris. n. 286/2009)*

*- Versamento dell'eventuale debito di
BETA da parte di ALFA: F24 con codice
identificativo «74» (ris.n. 119/2017)*

Casi particolari/3

Trasformazioni soggettive «non estintive» nel 2022

Società ALFA ha ricevuto un conferimento di ramo d'azienda dalla società BETA il 15/9/2022.

- Se l'operazione ha comportato il trasferimento del debito/credito IVA, ALFA presenterà la dichiarazione con le modalità delle trasformazioni «estintive» (caso particolare 1). **Attenzione alla risposta AE n. 402/2019.**
- BETA dovrà comunque presentare anche la propria dichiarazione, relativamente alle attività non conferite.
- Se l'operazione non ha comportato il trasferimento del debito/credito IVA, le operazioni dell'azienda conferita sono dichiarate autonomamente dal soggetto che le ha poste in essere (BETA dall'1/1/2022 al 14/9/2022; ALFA dal 15/9/2022 al 31/12/2022).

Casi particolari/4

Esercizio di più attività in regime di separazione

*L'impresa ALFA esercita attività industriale (A) e attività finanziaria (B).
Ha optato per l'applicazione separata dell'imposta.*

